



## ASSEMBLEA DEI SOCI

Deliberazione n. 18 del 18.05.2015

OGGETTO: Approvazione modalità sperimentali di calcolo della compartecipazione ai costi del servizio di assistenza domiciliare e della soglia di accesso e di determinazione dell'assegno di cura conformemente al D.P.C.M. n. 159/13

Ente rappresentato	Nome e Cognome	Carica	Quote	Presenti	Assenti
AUSL 4	Edoardo Majno	Direttore generale	33,33	X	
Comune di Prato	Luigi Biancalani	Assessore delegato	50,31	X	
Comune di Montemurlo	Luciana Gori	Assessore delegato	4,89	X	
Comune di Cantagallo	Stefano Ferri	Assessore delegato	0,82	X	
Comune di Carmignano	Fabrizio Buricchi	Assessore delegato	3,79		X
Comune di Poggio a C.	Francesco Puggelli	Assessore delegato	2,65	X	
Comune di Vaiano	Primo Bosi	Sindaco	2,61	X	
Comune di Vernio	Giovanni Morganti	Sindaco	1,60	X	

Allegati:

Il Presidente Dott Luigi Biancalani

\_\_\_\_\_

Il Direttore Dott. Michele Mezzacappa

\_\_\_\_\_

Ufficio proponente: Società della Salute Area pratese

Estensore:

Il giorno 18 maggio 2015  
presso i locali della Società della Salute,  
su convocazione del Presidente Dott Luigi Biancalani

## L'Assemblea dei Soci

**PREMESSO** che:

- con propria deliberazione n. 17 del 20.06.2014, si è insediata l'Assemblea dei Soci, viene eletto il Presidente della SDS nella persona di Luigi Biancalani, Assessore alla Salute e alle Politiche Sociali del Comune di Prato e nominata la Giunta esecutiva;
- la Legge Regionale n. 40 del 2005 e s.m.i. ed in particolare l'art. 71 novies decies della stessa ha previsto il mantenimento delle SDS già costituite a condizione che sussista la gestione unitaria anche in forma indiretta dell'intero complesso di funzioni di cui all'art. 71 bis comma 3 lett. c) e d);
- suddetta novità a livello regionale ha indotto la SDS Area Pratese ad adeguare i propri atti costitutivi e quindi con propria deliberazione di Assemblea n. 12 del 25/03/2015 viene preso atto delle modifiche intervenute alla Convenzione costitutiva e allo Statuto della SDS, modifiche precedentemente approvate da ciascun Ente consorziato attraverso i propri Organi a ciò preposti;
- in data 29.4.2015, con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Prato, Dott. Gerardi Roberto, repertorio n.31950, gli Enti aderenti hanno sottoscritto il nuovo Statuto e la nuova Convenzione della Società della Salute Area Pratese, ai sensi della LRT n. 40/05 e smi, atti registrati a Prato il 13.5.2015 al n. 12, modello 1;
- la forma giuridica è quella del consorzio pubblico senza scopo di lucro ai sensi degli artt. 31 e 113 del D.Lgs. 267/2000, tra l'Azienda Sanitaria di Prato e i 7 Comuni della Provincia Pratese;

**VISTO** il D.P.C.M. 3 dicembre 2013 n. 159 recante il "*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione della situazione economica equivalente (ISEE)*" con cui vengono riviste le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

**PRESO ATTO** che il suddetto D.P.C.M. stabilisce che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legge n. 201/11, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/11, a far data da trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di approvazione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, sono abrogati il decreto legislativo n. 109/98 e il D.P.C.M. n. 221/99;

**VISTO** il D.M. 7 novembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 267 del 17 novembre 2014) che approva il modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.P.C.M. n. 159/13;

**VISTA** la legge n. 328/00 ("*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*") e, in particolare, l'art. 25 che prevede che "*Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130*";

**VISTA** la legge regionale n. 41/05 (*"Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"*) e, in particolare, l'art. 47 che prevede:

- al comma 1°, che *"Il concorso degli utenti ai costi del sistema integrato è stabilito a seguito della valutazione della situazione economica del richiedente, effettuata con lo strumento dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell' articolo 59, comma 51 della L. 27 dicembre 1997, n. 449)";*
- al comma 5°, che *"Gli enti locali e le società della salute:*
  - a) *definiscono l'entità della compartecipazione ai costi da parte degli utenti in coerenza con la programmazione regionale e zonale, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili;*
  - b) *adeguano i regolamenti che disciplinano l'accesso alle prestazioni del sistema integrato, definendo le modalità di compartecipazione degli utenti ai costi nel rispetto dei criteri indicati ai commi 1 e 2";*

**VISTA** la legge regionale n. 66/08 (*"Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza"*), come da ultimo modificata con legge regionale n. 37/2015 che, all'art. 14, richiama *"forme di compartecipazione da parte della persona assistita ai costi delle prestazioni non coperti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria ai sensi del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE), secondo fasce economiche e di contribuzione differenziate, disciplinate dagli enti erogatori"*, precisando altresì che *"A tali fini la Giunta regionale può, con deliberazione, formulare appositi indirizzi"*;

**TENUTO CONTO** che ad oggi la Giunta regionale non ha approvato nuovi indirizzi in merito;

**PRESO ATTO** della citata legge regionale 37/2015 di abrogazione del comma 2° dell'art. 14 L.R. 66/08 di previsione dell'ISEE c.d. "estratto" e della non applicabilità della Delibera G.R.T. n. 385/09 *"Atto di indirizzo regionale per le modalità di compartecipazione al costo delle prestazioni di cui all' art. 14 della legge regionale n. 66/2008 "Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza"*;

**RICHIAMATE** le vigenti disposizioni in materia di domiciliarità, con segnato riguardo all'assistenza domiciliare e all'assegno di cura, approvate rispettivamente con deliberazione di Giunta SdS n. 36/2008 e con deliberazione di Assemblea n. 24/2013;

**VISTO** il *"regolamento unico dei servizi sociali, socio-sanitari, degli interventi assistenziali e di promozione sociale Area Pratese"* approvato con deliberazione di Assemblea dei Soci SdS n. 6/2015 e, in particolare:

- l'art. 9, che stabilisce che *"La compartecipazione al costo dei servizi, le soglie di esenzione e le soglie di accesso, se previste, sono stabilite annualmente con provvedimento della SdS, tenendo conto dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) come definito e disciplinato dal DPCM 159/2013"*;
- l'art. 15 che disciplina le prestazioni in essere al 31 dicembre 2014 nonché quelle attivate successivamente a tale data per il periodo transitorio *"Fino all'approvazione dei disciplinari sulle modalità attuative dei servizi e delle prestazioni di cui agli Allegati al presente regolamento ..."*;

**TENUTO CONTO** che il comma 3° del citato art. 15 dispone che *"Con riferimento alle prestazioni richieste a decorrere dal 1° gennaio 2015, qualora la soglia ISEE non costituisca specifico requisito di accesso, il Soggetto Gestore riconosce un'agevolazione provvisoria pari all'intero costo delle prestazioni. L'intervento si configura come un'anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che siano state definite con apposite modalità attuative le nuove modalità di calcolo della compartecipazione ovvero di determinazione dell'entità del beneficio economico"*;

**RITENUTO** di procedere all'urgente revisione delle modalità di calcolo della compartecipazione ai costi del servizio di assistenza domiciliare e delle soglie di accesso e quantificazione dell'assegno di cura conformemente al D.P.C.M. n. 159/13;

**DATO ATTO** della necessaria sperimentalià caratterizzante il presente provvedimento in ragione della incertezza derivante dall'impatto sia sul piano economico che gestionale del nuovo ISEE sul servizio di assistenza domiciliare e sull'assegno di cura;

**CONSIDERATO** pertanto che, all'esito di un primo periodo di sperimentazione da sottoporsi a monitoraggio costante ad opera del Soggetto Gestore, al fine di garantire un'ottimale gestione delle risorse ed un'equità costante nell'erogazione di servizi e benefici economici in parola, si provvederà a ridefinire le modalità di calcolo della compartecipazione ai costi del servizio di assistenza domiciliare nonché delle soglie di accesso e quantificazione dell'assegno di cura;

**RITENUTO** di procedere alla rimodulazione delle soglie minime e massime nel servizio di assistenza domiciliare e nell'assegno di cura in modo tale che, allo stato attuale, possa tendenzialmente garantirsi agli attuali utenti in carico una continuità con gli interventi in essere ad oggi, cercando di rispettarne, nei limiti delle dette soglie, lo stato di esenzione o compartecipazione nel SAD ovvero di permanenza nel godimento dell'assegno di cura in favore di chi oggi già ne beneficia;

**TENUTO CONTO** di stime di primo impatto del nuovo ISEE sugli interventi in corso, così come effettuate dagli Uffici tecnici, seppur con modalità necessariamente ipotetiche e presuntive;

**RITENUTO** di stabilire le nuove soglie di esenzione/compartecipazione ai costi del servizio di assistenza domiciliare e delle soglie di accesso e quantificazione dell'assegno di cura come di seguito indicato:

- per l'assegno di cura, la nuova soglia ISEE cui corrisponde il massimo importo del beneficio, alla quale applicare la formula di calcolo di cui all'art. 4 delle vigenti modalità attuative, è pari al 200% del trattamento minimo INPS e la nuova soglia massima oltre la quale non si è ammessi al beneficio è pari al 800% del trattamento minimo INPS;
- per il servizio di assistenza domiciliare, la nuova soglia di esenzione totale dalla compartecipazione al costo del servizio è pari al 200% del trattamento minimo INPS e la nuova soglia massima oltre la quale è prevista la compartecipazione piena al costo del servizio è pari al 800% del trattamento minimo INPS;

**PRECISATO** che per gli assegni di cura nonché per il servizio di assistenza domiciliare si abbia riguardo all'ISEE come definito e disciplinato all'art. 6 "*Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria*" del D.P.C.M. n. 159/13, eccezion fatta in caso di minori per cui si applica il successivo art. 7 "*Prestazioni agevolate rivolte a minorenni*";

**RITENUTO** altresì di:

- confermare, per quanto non diversamente disposto, le rimanenti componenti di calcolo dell'assegno di cura nonché di determinazione dell'ammontare della compartecipazione nel servizio di assistenza domiciliare;
- stabilire che per gli utenti del servizio di assistenza domiciliare già in corso al 31/12/2014 che abbiano validamente entro tale data presentato l'ISEE, la compartecipazione o l'esenzione sia determinata fino al 30/6/2015 tenendo conto dell'ISEE estratto e applicando le previgenti soglie di calcolo;
- stabilire che per quanti abbiano presentato domanda di attivazione entro il 31/12/2014 producendo validamente l'ISEE entro tale data, ricevendo l'attivazione del servizio nel corso del 2015, parimenti la compartecipazione o l'esenzione sia determinata a far data dalla loro attivazione e fino al 30/6/2015 tenendo conto dell'ISEE estratto e applicando le previgenti soglie di calcolo;

- stabilire che per gli utenti del servizio di assistenza domiciliare che abbiano presentato domanda alla data del 31/12/2014 senza tuttavia aver presentato l'ISEE, si proceda alla determinazione della compartecipazione, anche a conguaglio, ovvero dell'esenzione secondo le nuove soglie approvate con il presente provvedimento, con decorrenza dal 1° gennaio 2015;
- stabilire che per gli utenti del servizio di assistenza domiciliare che abbiano presentato domanda di attivazione dopo il 31/12/2014 si proceda alla determinazione della compartecipazione, anche a conguaglio, ovvero dell'esenzione secondo le nuove soglie approvate con il presente provvedimento, con decorrenza dal 1° gennaio 2015;
- stabilire che, per gli assegni di cura in corso di erogazione al 31/12/2014, si proceda alla determinazione dell'importo secondo le nuove soglie con decorrenza dal 01/07/2015 tenendo conto dell'ISEE ai sensi del DPCM 159/213, mantenendo invece fermo per il primo e il secondo trimestre 2015 l'importo predeterminato in base all'ISEE estratto, in applicazione dell'art. 14, comma 5° del DPCM 159/13;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore;

*Con le modalità previste dall'art. 8 dello Statuto;*

## DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa,

- 1) che le nuove soglie di esenzione/compartecipazione ai costi del servizio di assistenza domiciliare e le nuove soglie di accesso e quantificazione dell'assegno di cura sono come di seguito indicato:
  - per l'assegno di cura, la nuova soglia ISEE cui corrisponde il massimo importo del beneficio, alla quale applicare la formula di calcolo di cui all'art. 4 delle vigenti modalità attuative, è pari al 200% del trattamento minimo INPS e la nuova soglia massima oltre la quale non si è ammessi al beneficio è pari al 800% del trattamento minimo INPS;
  - per il servizio di assistenza domiciliare, la nuova soglia di esenzione totale dalla compartecipazione al costo del servizio è pari al 200% del trattamento minimo INPS e la nuova soglia massima oltre la quale è prevista la compartecipazione piena al costo del servizio è pari al 800% del trattamento minimo INPS;
- 2) che per gli assegni di cura nonché per il servizio di assistenza domiciliare si abbia riguardo all'ISEE come definito e disciplinato all'art. 6 "*Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria*" del D.P.C.M. n. 159/13, eccezione fatta in caso di minori per cui si applica il successivo art. 7 "*Prestazioni agevolate rivolte a minorenni*";
- 3) di stabilire che:
  - siano confermate, per quanto non diversamente disposto, le rimanenti componenti di calcolo dell'assegno di cura nonché di determinazione dell'ammontare della compartecipazione nel servizio di assistenza domiciliare;
  - per gli utenti del servizio di assistenza domiciliare già in corso al 31/12/2014 che abbiano validamente presentato l'ISEE entro tale data, la compartecipazione o l'esenzione sia determinata fino al 30/6/2015 tenendo conto dell'ISEE estratto e applicando le previgenti soglie di calcolo;
  - per quanti abbiano presentato domanda di attivazione entro il 31/12/2014 producendo validamente l'ISEE entro tale data, ma ricevendo l'attivazione del servizio nel corso del 2015, parimenti la

- compartecipazione o l'esenzione sia determinata a far data dalla loro attivazione e fino al 30/6/2015 tenendo conto dell'ISEE estratto e applicando le previgenti soglie di calcolo;
- per gli utenti del servizio di assistenza domiciliare che abbiano presentato domanda alla data del 31/12/2014 senza tuttavia aver presentato l'ISEE entro tale data, si proceda alla determinazione della compartecipazione ovvero dell'esenzione secondo le nuove soglie approvate con il presente provvedimento, con decorrenza dal 1° gennaio 2015;
  - per gli utenti del servizio di assistenza domiciliare che abbiano presentato domanda di attivazione dopo il 31/12/2014 si proceda alla determinazione della compartecipazione ovvero dell'esenzione secondo le nuove soglie approvate con il presente provvedimento, con decorrenza dal 1° gennaio 2015;
  - per gli assegni di cura in corso di erogazione al 31/12/2014, si proceda alla determinazione dell'importo secondo le nuove soglie con decorrenza dal 01/07/2015 tenendo conto dell'ISEE ai sensi del DPCM 159/213, mantenendo invece fermo per il primo e il secondo trimestre 2015 l'importo predeterminato in base all'ISEE estratto;
- 4) di dare atto che le nuove soglie di calcolo definite nel presente provvedimento, attesa la finalità sperimentale che le caratterizza, saranno oggetto di costante monitoraggio ad opera del Soggetto Gestore alla luce dei dati reali risultanti dalla presentazione dei nuovi ISEE e puntualmente rendicontati a questa SdS per l'adozione dei provvedimenti integrativi e/o correttivi che si renderanno necessari o opportuni.
- 5) di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio e al collegio sindacale;
- 6) di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo on line del Consorzio per la durata di giorni 10 consecutivi.

**Il Direttore**  
**Dott Michele Mezzacappa**

**Il Presidente**  
**Dott. Luigi Biancalani**

**DELIBERA ASSEMBLEA DEI SOCI N. .... Del 18.05.2015**

Oggetto: Approvazione modalità sperimentali di calcolo della compartecipazione ai costi del servizio di assistenza domiciliare e della soglia di accesso e di determinazione dell'assegno di cura conformemente al D.P.C.M. n. 159/13

Ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del D.lgs 18.8.2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento.

Prato, 18.05.2015

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE  
Dott. Michele Mezzacappa